

**Ministero Economia e Finanze**

Capitolo amministrato	2267
Leggi di riferimento	135/85 integrativa della legge 16/80
Modifiche intervenute nel 2002	
Autorizzazioni complessive	ml. € 50,35

(in milioni di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2004**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004	50,35
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004	33,85
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004	26,52
d) economie a tutto il 31.12.2004	16,5
e) residui propri a tutto il 31.12.2004	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004	7,33

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2004**

a) autorizzazioni nel 2004	0,52
b) impegni assunti nel 2004	0,52
c) pagamenti effettuati nel 2004	0,52
d) economie nel 2004	
e) residui propri nel 2004	
f) residui di stanziamento nel 2004	
g) perenzioni nel 2004	

**esercizio 2005 (\*)**

- b) impegni assunti nei primi sei mesi
- c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi
- b) impegni previsti per i successivi sei mesi
- c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi

(\*) La legge è scaduta nel 2004

LEGGE 26 FEBBRAIO 1987 N. 49, ARTT. 6 E 7

**Nuova disciplina della cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo**

La legge n.49/87 regola e disciplina la cooperazione allo sviluppo dell'Italia, la cui responsabilità primaria è del Ministero degli Affari Esteri. La cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli ed è finalizzata al miglioramento delle condizioni di vita, ambientali e culturali dei Paesi in via di Sviluppo. La cooperazione allo sviluppo si distingue in bilaterale (attività di cooperazione "diretta", cioè dal governo italiano ai governi beneficiari dei PVS) e multilaterale (attività di cooperazione "indiretta", effettuata cioè attraverso le Organizzazioni internazionali e le Istituzioni Finanziarie Internazionali di cui l'Italia è membro).

L'art. 6 della legge 49/87, in particolare, disciplina l'uso dei crediti d'aiuto che possono essere concessi ai PVS. L'art. 7, invece, prevede la concessione di crediti agevolati alle imprese italiane per il finanziamento della loro quota di capitale nella creazione di joint venture presso paesi PVS, sempre a valere sulle risorse del Fondo.

Il Fondo Rotativo (FR) istituito dall'art. 26 della Legge 227/77 fornisce le risorse per finanziare specifici progetti o programmi della nostra cooperazione bilaterale sotto forma di crediti d'aiuto, cioè prestiti a condizioni agevolate. Il FR, su cui il MEF ha compiti di sorveglianza e controllo, è una gestione fuori bilancio. Esso infatti si configura come un conto corrente infruttifero acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato, alimentato, oltre che dai versamenti provenienti dagli stanziamenti annuali nello stato di previsione della spesa del MEF (capitolo 7415, UPB 3.2.4.4.), dai rientri (in conto capitale e conto interessi) sui prestiti pregressi. Il FR è attualmente gestito da Artigiancassa SpA. Fino al 31 ottobre 2004 esso è stato gestito da MCC SpA.

Gli stanziamenti relativi al capitolo 7415 vengono accordati su base triennale con la legge finanziaria (tabella F), su segnalazione del Dipartimento del Tesoro alla Ragioneria Generale dello Stato - IGPB. Negli ultimi 8 esercizi finanziari, gli stanziamenti annuali sul capitolo 7415 sono stati pari a 20 milioni di euro. Le risorse stanziare sul capitolo vengono versate sul conto di Tesoreria intestato al Fondo Rotativo, contribuendo così ad aumentare la dotazione del Fondo stesso. Questo, come già detto, finanzia sotto forma di crediti agevolati (crediti d'aiuto) i progetti e i programmi della cooperazione bilaterale italiana, approvati dal Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo (art. 9, legge 49/87), di cui il Dipartimento del tesoro è membro.

L'Ufficio XI della Direzione III - Dipartimento I - MEF autorizza di volta in volta il Gestore del Fondo a stipulare con il governo beneficiario la convenzione finanziaria che disciplina l'utilizzo, l'erogazione e il rimborso del prestito agevolato approvato dal Comitato Direzionale. Il gestore ha la responsabilità della gestione contabile di ciascun credito erogato e della tenuta dei conti. Il MEF e il MAE sono informati sull'andamento del Fondo Rotativo nel suo complesso e in dettaglio, attraverso l'attività di rendicontazione periodica a cui il gestore è tenuto. Tale attività comprende anche la presentazione alla Corte dei Conti entro il mese di maggio di ogni anno del rendiconto finanziario.

A fronte degli impegni assunti dal Governo italiano, nelle sedi internazionali, relativi alla cancellazione e conversione dei debiti dei paesi più poveri e del maggior ricorso ai crediti di aiuto da parte della cooperazione

bilaterale, le disponibilità del Fondo (somme non impegnate) si stanno progressivamente riducendo. Per questa ragione, sarebbe necessario procedere a una ricostituzione graduale delle risorse del FR, con aumenti marginali degli stanziamenti sul capitolo 7415, al fine di evitare che nel medio periodo il Fondo non abbia più risorse disponibili e siano necessari stanziamenti considerevoli (intorno ai 100 milioni di euro) per garantirne l'operatività. Per questa ragione, quindi, l'Ufficio XI ha chiesto che nel prossimo triennio (2006-2008) gli stanziamenti per il capitolo 7415 siano pari a 40, 50 e 60 milioni di euro.

Da quanto esposto si evince che le risorse che vengono stanziare sul capitolo 7415 non sono richieste per coprire spese specifiche, ma servono ad alimentare il FR con risorse di bilancio, come peraltro previsto dall'art. 6 della L. 49/87.

Si segnala inoltre che il Fondo Rotativo non è il solo strumento che finanzia l'attività di cooperazione bilaterale in attuazione della legge 49/87. Infatti, questa viene finanziata ogni anno con le risorse accordate al Ministero degli Affari Esteri nella tabella C della legge finanziaria, riviste ogni anno per scorrimento.

#### Consuntivo 2004

Stanziamenti 2004 pari a Euro 20.000.000 – ridotti a 10.000.000 a seguito delle disposizioni contenute nel DM 84340/2004.

Versamenti per Euro 9.800.000 al Fondo Rotativo

Residui Euro 200.000 accantonati per far fronte alle spese di gestione del Fondo per il periodo 8 novembre-31 dicembre 2004 e per eventuali spese relative ad attività svolte da MCC nel periodo di transizione.

Esercizio 2005: stanziamenti 2005 pari a Euro 20.000.000 di cui Euro 18.800.000 versati al Fondo Rotativo.

Impegni per Euro 975.000.000, per far fronte alle spese di gestione del Fondo per l'anno 2005, ai sensi del decreto n.119859 del 17 novembre 2004 con cui sono stati assunti impegni quinquennali fino al 2009, a valere sul capitolo 7415 per il pagamento dei compensi spettanti ad Artigiancassa.

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Capitolo amministrato 7415

Leggi di riferimento Legge n. 49 del 1987 artt. 6 e 7

Modifiche intervenute nel 2004

Autorizzazioni complessive

(dati in ml. di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2004**

- a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004
- b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004
- c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004
- d) economie a tutto il 31.12.2004
- e) residui propri a tutto il 31.12.2004
- f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004
- g) perenzioni a tutto il 31.12.2004

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2004**

a) autorizzazioni nel 2004	10,00
b) impegni assunti nel 2004	10,00
c) pagamenti effettuati nel 2004	9,80
d) economie nel 2004	
e) residui propri nel 2004	0,20
f) residui di stanziamento nel 2004	
g) perenzioni nel 2004	

**esercizio 2005**

a) impegni assunti nei primi sei mesi	20,00
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	18,80
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	

LEGGI 11 MARZO 1988, N.67 - ART.20

**Programma di interventi in materia di edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario e per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS.**

L'art.20, comma 1 della legge 11 marzo 1988, n.67 ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, importo successivamente elevato a lire 34.000 miliardi dalla legge 23.12.2000, n. 388 art. 83, c. 3 (legge finanziaria 2001).

Al finanziamento dei relativi interventi si provvede con operazioni di mutuo che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché i soggetti di cui alla legge 412/91, art. 4, comma 15, sono autorizzati ad effettuare, nel limite del 95% della spesa, con la BEI, con la Cassa Depositi e Prestiti, con Istituti ed Aziende di credito all'uopo abilitati, secondo le modalità stabilite con decreto dal Ministero del Tesoro.

Il comma 5 del citato articolo 20 della legge 67/88, ha determinato in complessive lire 10.000 miliardi il limite dei mutui da contrarre nel primo triennio di applicazione della legge (1988/1990 – 1a tranche).

Il comma 6 del citato art. 20 stabilisce che l'onere di ammortamento dei mutui di cui sopra è a carico del bilancio dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Successivamente la legge 23.12.1992, n.498, nel mentre ha previsto la sospensione per l'anno 1993 della facoltà di contrarre mutui con ammortamento a carico dello Stato, ha permesso la contrazione di quelli relativi all'edilizia sanitaria di cui all'art.20 della legge 67/88, per l'ulteriore importo di lire 1.500 miliardi assegnato dalla legge 23 dicembre 1992, n.500, con onere a carico del Fondo Sanitario Nazionale (capitolo di spesa del Ministero del Bilancio e della P.E. ora Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione).

Con DD.II. 5.12.1991, 24.6.1993, 16.7.1993 e 23.9.1993 sono state stabilite le modalità e le procedure per l'assunzione dei mutui di cui alle predette leggi n.67/88 e n.500/92.

La legge 5 giugno 1990, n.135, inoltre, attua un programma di interventi volti alla prevenzione e lotta contro l'AIDS, autorizzando un piano pluriennale in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, per un ammontare di 2.100 miliardi, sempre nell'ambito dello stanziamento complessivo di lire 30.000 miliardi dell'art.20 della legge 67/88,.

Con decreto del Ministero del Tesoro del 27.10.1990 sono state stabilite le modalità e le procedure per la contrazione dei mutui destinati al finanziamento degli interventi della legge 135/90 suddetta.

La legge 4 dicembre 1993, n.492 di conversione, con modificazioni, del D.L. 2.10.1993, n.396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria, ha stabilito, successivamente, la cessazione dell'efficacia delle convenzioni stipulate dal Ministero della Sanità con le concessionarie di servizi, individuate con delibera CIPE 3.8.1990, per l'esecuzione del programma di costruzioni e ristrutturazioni delle opere previste dall'art.1, comma 1, lettera b, della citata legge

135/90, affidandone la prosecuzione direttamente alle Regioni, alle Università degli Studi con policlinici a gestione diretta, nonché agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico competenti.

La medesima legge 492/93 stabilisce che nell'ambito dei 2.100 miliardi, di cui alla già citata legge 135/90, si provvede al finanziamento mediante operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa Depositi e Prestiti e con gli Istituti di credito e le Aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministero del Tesoro, di concerto con il Ministro della Sanità, decreto in seguito emanato il 17.2.1994.

Complessivamente, sui fondi stanziati dall'art.20 della legge 67/88 di cui all'apposito capitolo di spesa 7855, ora 2302 (quota interessi) e 9552 (quota capitale) dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze, questo Dicastero ha concesso a tutto il 31/12/2004 autorizzazioni alla stipula dei suddetti mutui per l'importo complessivo di lire 11.226.532.850.514 (euro 5.798.020.343,50), di cui:

- lire 1.500 miliardi (euro 774.685.348,63) a valere ai sensi della legge 500/92s sul predetto Fondo Sanitario Nazionale di cui all'apposito capitolo di spesa dello stato di previsione di questo Ministero, ora Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione.

- lire 695 miliardi (euro 358.937.544,87) per i quali il Tesoro ha stipulato due mutui con l'IMI (ora banca O.P.I.)- capofila di un pool di istituti di credito, ai sensi della legge 135/90.

- lire 1.172.318.047.978 (euro 605.451.743,80) per mutui stipulati con la Cassa DD.PP. ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135.

- lire 7.859.214.802.537 (euro 4.058.945.706,20) ai sensi della predetta legge 67/88, art. 20.

In seguito il D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito con legge 24 novembre 2003, n.326, ha poi disposto, tra l'altro, la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in Società per Azioni.

Successivamente, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 5 dicembre 2003, attuativo del suddetto D.L. n. 269/2003, è stata trasferita, tra l'altro, al medesimo Dicastero la titolarità di alcuni mutui concessi dalla Cassa DD.PP. fino alla data del 12 dicembre 2003 (entrata in vigore della suddetta legge 326/2003).

In conseguenza di quanto sopra disposto, nell'anno finanziario 2004 sono state pagate rate di ammortamento mutui per un totale di euro 447.999.444,73, mentre, l'importo previsto in bilancio per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui la cui titolarità è stata trasferita al Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato destinato, con apposito provvedimento di variazione, alla copertura dei costi derivanti dal subentro del MEF nella gestione dei rapporti già in essere con la CDP alla data del 12.12.2003.

Per quanto concerne il primo triennio di finanziamenti (lire 11.500 miliardi pari ad euro 5.939.254.339,53) restano ancora da autorizzare euro 141.233.996,03.

Per quanto riguarda, inoltre, l'utilizzo degli stanziamenti relativi alle successive tranches della spesa prevista dall'art.20 della legge 67/88 le rispettive procedure sono attuate dagli uffici del Dipartimento della Ragioneria dello stato IGEPa e dal Ministero della Sanità "Amministrazione competente per materia", ai sensi del decreto legislativo n.430/97.

## LEGGE n. 67/88

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato**

La legge dispone un incremento del fondo costituito presso l'Artigiancassa per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane in modo da consentire l'applicazione a carico dei mutuatari di un tasso inferiore a quello di mercato.

La spesa è stata prevista in origine per un importo complessivo di lire 840 mld (€ 433,82 mln.) dalla legge finanziaria n. 541 dell'anno 1988 ripartita in ragione di lire 120 mld (€ 61,97 mln.) per l'anno 1988, 120 mld. per gli anni 1990 e 1991 e 480 mld. (€ 247,90 mln.) per l'anno 1992.

Le leggi finanziarie degli anni successivi hanno rimodulato gli importi previsti ed hanno apportato delle variazioni in diminuzione.

Con la legge finanziaria del 27 dicembre 2002, n. 289 è stato disposto un aumento di € 10,50 mln. per l'anno 2003 ed € 59,50 mln. per l'anno 2004.

La legge finanziaria del 24 dicembre 2003, n. 350, tabella D, ha previsto un incremento del fondo di € 10,00 mln. per l'anno 2004.

La legge finanziaria 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto un ulteriore incremento del fondo di € 70 mln., in ragione di € 40 mln. per l'anno 2005, € 20 mln. per l'anno 2006 ed € 10 mln. per l'anno 2007.

Lo stanziamento complessivo risulta ora di € 569,97 mln ripartito in ragione di L. 120 mld. (€ 61,97 mln.) per gli anni 1988 e 1991, L.50 mld. (€ 25,82 mln.) per il 1992 ed il 1993, L. 25 mld. (€ 12,91 mln.) per il 1994, L. 48,5 mld. (€ 25,02 mln.) per il 1995, L. 59,93 mld. (€ 30,95 mln) per il 1996, L. 70 mld. (€36,15 mln.) per il 1997, L. 50 mld. per il 1998, 1999, 2000 e 2001, L. 69,75 mld. (€ 36,02 mln.) per il 2002, € 10,50 mln. per il 2003, € 69,50 mln. per il 2004, € 40 mln. per il 2005, € 20 mln. per il 2006 e € 10 mln. per il 2007.

**Ministero dell'Economia e delle Finanze**

Capitolo amministrato 7165

Leggi di riferimento L. 67/1988

Modifiche intervenute nel 2004 : L. 30.12.2004 n. 311

Autorizzazioni complessive : ml. € 569,97

(in milioni di Euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2004**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004	499,97
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004	499,97
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004	499,97
d) economie a tutto il 31.12.2004	
e) residui propri a tutto il 31.12.2004	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004	

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2004**

a) autorizzazioni nel 2004	69,50
b) impegni assunti nel 2004	69,50
c) pagamenti effettuati nel 2004	69,50
d) economie nel 2004	
e) residui propri nel 2004	
f) residui di stanziamento nel 2004	
g) perenzioni nel 2004	

**esercizio 2005**

a) impegni assunti nei primi sei mesi	40,00
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	40,00
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	



## LEGGE 321/90

**Aumento del fondo per il concorso sul pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane.**

Il fondo statale per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane – Artigiancassa ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è stato incrementato della somma di lire 150 mld. per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995 (totale lire 750 miliardi).

All'onere derivante dall'attuazione della predetta legge per gli anni 1991 e 1992 si è provveduto mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento "Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'art. 30 della legge 526/82" iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1990.

La legge finanziaria per l'anno 1992 ha previsto uno stanziamento di lire 50 mld. (€ 25,82 mln.) per l'anno 1992, lire 150 mld. (€ 77,47 mln.) per gli anni 1993 e 1994 e lire 250 mld (€ 129,11 mln) per il 1995.

Le varie finanziarie che si sono susseguite negli anni hanno rimodulato lo stanziamento originario.

Lo stanziamento complessivo è stato ripartito in ragione di L. 150 mld: (€ 77,47 mln.) nel 1991, L. 50 mld. (€ 25,82 mln.) nel 1992, L. 100 mln. (€51,65 mln.) nel 1993, L. 25 mld. (€12,91 mln.) nel 1994, L. 48,5 mld. (€ 25,05 mln.) nel 1995, L. 51,83 mld (€ 26,77 mln.) nel 1996, L. 70 mld. (€ 36,15 mln.) nel 1997, L. 50 mld. (€ 25,82 mln.) nel 1998, 1999, 2000 e 2001, € 15,36 mln. nel 2002, € 4,5 nel 2003 ed € 25,50 nel 2004.

La legge finanziaria del 24 dicembre 2003, n. 350, tabella D, ha disposto un incremento al fondo di € 50 mln. per l'anno 2004.

La legge finanziaria 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto un ulteriore incremento del fondo di € 70 mln., in ragione di € 40 mln. per l'anno 2005, € 20 mln. per l'anno 2006 ed 10 mln. per l'anno 2007.

**Ministero dell'Economia e delle Finanze****Capitolo amministrato 7165**

Leggi di riferimento L. 321/1990

Modifiche intervenute nel 2004

Autorizzazioni complessive : ml. € 454,47

(in milioni di Euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2004**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004	454,47
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004	454,47
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004	454,47
d) economie a tutto il 31.12.2004	
e) residui propri a tutto il 31.12.2004	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004	

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2004**

a) autorizzazioni nel 2004	75,50
b) impegni assunti nel 2004	75,50
c) pagamenti effettuati nel 2004	75,50
d) economie nel 2004	
e) residui propri nel 2004	
f) residui di stanziamento nel 2004	
g) perenzioni nel 2004	

**esercizio 2005**

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	

DECRETO LEGGE 3 MAGGIO 1991, N. 142, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 3 LUGLIO 1991, N. 195

**Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991.**

Il Decreto Legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito con modificazioni nella legge 3 luglio 1991, n. 195, prevede all'art. 6 il reintegro del fondo per la Protezione Civile della somma di lire 215 miliardi per l'anno 1991 e di lire 245 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Prevede, inoltre, che, a decorrere dal 1994, ulteriori reintegri debbano avvenire ai sensi della legge finanziaria. L'onere in questione è posto a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A seguito, però, dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 1, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'autonomia gestionale della spesa nei limiti delle disponibilità iscritte in apposita Unità Previsionale di Base dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato istituito a partire dal 2002 il capitolo n. 7446 U.P.B. 3.2.10.3. con uno stanziamento per l'anno finanziario 2002 di complessivi € 516.457.000,00 da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per spese relative agli interventi di legge. Con ulteriori provvedimenti integrativi per € 663.900.433,00, lo stanziamento complessivo previsto sul capitolo 7446 per l'anno 2002 ammonta a € 1.180.356.952 ( € 516.456.519,00 + € 663.900.433,00 ).

Del complessivo stanziamento, l'importo di € 918.005.273,00 è stato liquidato, nel corso del 2002, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre la restante somma di € 262.351.679,00 è stata conservata in bilancio per lo stesso anno 2002 ed erogata nel 2003.

Ai termini della legge finanziaria 2003 ( legge 27.12.2002 n.289 ) è stato previsto in bilancio l'importo di € 583.127.000,00 incrementato da vari provvedimenti di variazione di bilancio pari a € 102.407.908,00 per complessivi € 707.210.840,00 ( per l'anno 2003 ) . Di tale stanziamento l'importo di € 480.720.092,00 è stato liquidato mentre la restante somma di € 226.490.748,00 è stata conservata in bilancio per l'anno 2003 ed erogata nell'anno 2004 .

La legge finanziaria 2004 del 24.12.2003 n.350 sia alla tabella C che alla tabella F ha previsto, per il reintegro del Fondo della Protezione Civile ( legge 142/1991), per l'anno 2004 sul capitolo 7446 lo stanziamento complessivo di € 650.042.000,00.

Inoltre nel corso del 2004 sono stati apportati ulteriori stanziamenti con vari decreti per un complessivo importo di € 190.511.855,00. In tal modo lo stanziamento previsto per l'anno 2004 ammonta € 840.553.855,00 ( 650.042.000,00 + 190.511.855,00 ).

Del complessivo stanziamento è stato liquidato l'importo di € 550.890.251,00, mentre la restante somma di € 289.663.604 è stata conservata in bilancio per l'anno 2005.

La legge 30.12.2004 n.311 (legge finanziaria 2005) sia nella tabella C che alla tabella F ha previsto il reintegro del Fondo della Protezione Civile (Legge 142/1991) per l'anno 2005 sul capitolo 7446 con uno stanziamento complessivo di € 410.293.000,00.

Nel primo semestre del corrente esercizio finanziario 2005 non è stato erogato nessun pagamento.

## Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato	<b>7446</b>
Leggi di riferimento	L. 3/7/91, n.195
Modifiche intervenute nel 2004	DD.MM. per € 190,51
Autorizzazioni complessive	ml. € 3.804,99

(milioni di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2004**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004	2.728,12
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004	2.438,45
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004	2.438,45
d) economie a tutto il 31.12.2004	
e) residui propri a tutto il 31.12.2004	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004	289,67
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004	

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2004**

a) autorizzazioni nel 2004	840,55
b) impegni assunti nel 2004	777,38
c) pagamenti effettuati nel 2004	777,38
d) economie nel 2004	
e) residui propri nel 2004	
f) residui di stanziamento nel 2004	289,66
g) perenzioni nel 2004	

**esercizio 2005**

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	699,96
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	699,96

## LEGGE 28.6.1991, N. 208

**Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane.**

La legge 28.6.1991, n.208 ha previsto il finanziamento degli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali mediante la costituzione presso il Ministero del Tesoro di un fondo, la cui dotazione è stata stabilita in lire 20 miliardi per l'esercizio finanziario 1992 e in lire 30 miliardi per il 1993.

In applicazione della predetta normativa è stato istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1992 il capitolo 7878 con uno stanziamento in bilancio di lire 20 mld., somma impegnata con D.M. n. 957268 del 31.12.1992.

La Legge Finanziaria 23.12.1993, n.500 ha, poi, rimodulato la quota di stanziamento di lire 30 mld. in precedenza attribuita all'anno 1993, ripartendola in due annualità, rispettivamente, di lire 10 mld per l'anno finanziario 1993 e di lire 20 mld per l'anno finanziario 1994.

Successivamente l'art.12, comma 1, della legge 24.12.1993, n.537, concernente interventi correttivi di finanza pubblica, ha stabilito, tra l'altro, che gli interventi in materia di itinerari ciclabili e pedonali erano da intendere di competenza regionale e che, quindi, lo stanziamento di lire 30 mld come rimodulato dalla succitata legge finanziaria n. 500/93, previa riduzione del 15%, confluiva dal 1.1.1994 nel "Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo", di cui all'art. 9 della legge 16.5.1970, n.281, amministrato dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, ora Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Pertanto, sono rimasti sul predetto capitolo 7878 i residui di lire 20 mld assegnati in bilancio nell'anno finanziario 1992.

A norma del regolamento del 6.7.1992, emanato dal Ministro per i problemi delle Aree Urbane in applicazione della succitata legge n. 208/91, il Dipartimento del Tesoro provvede all'erogazione dei contributi in conto capitale per stato di avanzamento lavori (S.A.L.), su proposta della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Aree Urbane ora Direzione Generale per le trasformazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dietro presentazione da parte dei Comuni beneficiari dello stato di avanzamento dei lavori debitamente certificato.

Con D.M. del 28.3.1995 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Aree Urbane sono stati, inoltre, stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi relativi alla realizzazione di itinerari ciclabili e ciclopedonali in attuazione dell'art. 3 della legge 208/91.

In seguito la legge 28/12/95, n.550 (legge finanziaria 1996) ha rifinanziato gli interventi previsti dalla legge n.208/1991 per l'importo di lire 10 miliardi, assegnati in bilancio per l'anno finanziario 1996.

Il 31/12/1997 è stato inviato in perenzione amministrativa l'importo di lire 18.813.439.400 pari ad euro 9.716.330,57, residuo dello stanziamento ex 1992 di lire 20 miliardi

Il 31/12/2003 è stata inviata in perenzione la somma di euro 148.740,03 residuo dello stanziamento ex 1996 di lire 10 miliardi.

Nell'anno finanziario 2004 sono stati effettuati pagamenti per € 197.849,79 a valere sui residui perenti ex 1992.

**Ministero dell'Economia e delle Finanze****Capitolo amministrato****7040**

Leggi di riferimento

L. 28/6/1991, n.208 -  
L. 28/12/1995, n.550

Modifiche intervenute nel 2004

Autorizzazioni complessive

ml. € 15,49

(milioni di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2004**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004	15,49
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004	15,46
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004	9,19
d) economie a tutto il 31.12.2004	0,03
e) residui propri a tutto il 31.12.2004	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004	6,27

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2004**

a) autorizzazioni nel 2004	
b) impegni assunti nel 2004	0,20
c) pagamenti effettuati nel 2004	0,20
d) economie nel 2004	
e) residui propri nel 2004	
f) residui di stanziamento nel 2004	
g) perenzioni nel 2004	

**esercizio 2005**

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	0,04
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	0,04